



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 18 del registro delle deliberazioni

OGGETTO: Accordo ex-art.15 della Legge n.241/1990 tra la Regione Puglia, l'ARIF, l'ARPA Puglia e l'Autorità di bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale per l'attuazione del Programma di Monitoraggio dei corpi idrici sotterranei della Regione Puglia per il sessennio 2022-2027 – Presa d'Atto

Il giorno 12/01/2023 in Bari presso la sede dell'ARIF – Via delle Magnolie, 6 - 70026 - Modugno (Bari), a seguito d'istruttoria esperita dal Funzionario istruttore - FRATTARUOLO FRANCESCO,

IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO:

- che la Parte terza del d.lgs. n.152/06 recante “norme in materia ambientale”, in adempimento a quanto disposto dalla direttiva comunitaria 2000/60/CE, persegue la salvaguardia, la tutela e il miglioramento della qualità ambientale delle risorse idriche. A tal fine individua gli “obiettivi di qualità ambientale” che le regioni sono chiamate a perseguire entro orizzonti temporali ben precisi - e sancisce il ruolo fondamentale della pianificazione e del monitoraggio, quali strumenti guida dell'azione di tutela;
- che ai sensi dell'art.120 del suddetto decreto legislativo, le regioni sono chiamate ad elaborare ed attuare programmi per la conoscenza e la verifica dello stato qualitativo e quantitativo delle acque superficiali e sotterranee all'interno di ciascun bacino idrografico, in conformità alle indicazioni di cui all'Allegato 1 alla parte terza dello stesso decreto;
- che sempre ai sensi dell'art.120 del d.lgs. n.152/06 al fine di evitare sovrapposizioni e di garantire il flusso delle informazioni raccolte e la loro compatibilità con il sistema informativo nazionale, le regioni possono promuovere, nell'esercizio delle rispettive competenze, specifici accordi con l'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (ora confluita nell'ISPRA), le Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente nonché altri enti pubblici interessati;
- che ai sensi del citato allegato 1, così come modificato per i corpi idrici sotterranei dall'allegato 4 del d.lgs. 16 marzo 2009, n. 30 - “Attuazione della Direttiva 2006/118/CE, relativa alla protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento e dal deterioramento” - la programmazione del monitoraggio dei corpi idrici sotterranei avviene per cicli sessennali, strettamente connessi ai cicli della programmazione dei Piani di Tutela delle Acque a livello regionale e dei Piani di Gestione a livello di Distretto Idrografico (*Sezione B - Monitoraggio dei corpi idrici sotterranei*);
- che al fine di controllare lo stato quali-quantitativo dei corpi idrici sotterranei, il monitoraggio deve essere programmato secondo una rete di monitoraggio *quantitativo* e una rete di monitoraggio *chimico*. In particolare:
 - a. la rete per il **monitoraggio quantitativo** deve fornire una stima affidabile delle risorse idriche disponibili e valutarne la tendenza nel tempo, al fine di verificare se la variabilità della ricarica



- e il regime dei prelievi risultano sostenibili sul lungo periodo. La frequenza del monitoraggio deve essere stabilita sulla base delle caratteristiche del corpo idrico, della loro variabilità annuale e della peculiarità dei siti di monitoraggio;
- b. la rete di **monitoraggio chimico** deve essere articolata, sulla base della valutazione del rischio di non raggiungimento degli obiettivi ambientali prefissati, in:
- rete per il **monitoraggio di sorveglianza** che va effettuato su tutti i corpi idrici sotterranei (sia *non a rischio* che *a rischio* e, nelle more della classificazione, in quelli *probabilmente a rischio*), con il principale obiettivo di calibrare i successivi piani di monitoraggio. Lo stesso deve essere effettuato almeno una volta per ogni ciclo di pianificazione (6 anni), con frequenza dipendente dai diversi tipi di acquiferi;
 - rete per il **monitoraggio operativo** che viene definito sui corpi idrici a rischio di non soddisfare gli obiettivi ambientali previsti dal d.lgs. 152/2006. Il monitoraggio operativo ha una frequenza almeno annuale e va effettuato tra due periodi di monitoraggio di sorveglianza.

CONSIDERATO:

- che la Regione, in adempimento alla normativa comunitaria e nazionale di settore, con DGR n.1046 del 14.07.2016 e DGR n.1908 del 30.11.2020 ha dato esecuzione al primo ciclo di monitoraggio dei corpi sotterranei (2016-2021) sulla base del *“Progetto Maggiore”* - approvato con DGR n.224/2015;
- che le attività di monitoraggio sono state svolte avvalendosi della collaborazione dell’Agenzia Regionale per le Attività Irrighe e Forestali - ARIF (per la realizzazione delle attività di campo e la manutenzione e gestione della rete di monitoraggio regionale), dell’Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione dell’Ambiente – ARPA (per l’analisi e la valutazione dei dati qualitativi), dell’Autorità di Bacino della Puglia - a cui è successivamente subentrata l’Autorità di Bacino distrettuale dell’Appennino Meridionale ai sensi della legge n. 221/2015 (per la valutazione e l’elaborazione dei dati quantitativi), mediante la sottoscrizione, da ultimo, di uno specifico Accordo di collaborazione ex art.15 della l.n.241/90, datato 30.12.2020;
- che l’attività di coordinamento complessiva relativa al monitoraggio, la valutazione congiunta dei risultati rivenienti dalle indagini di campo e dalle analisi dei dati quali- quantitativi e le attività connesse alla gestione e potenziamento della rete di monitoraggio vengono condotte ai sensi dell’art.3 dell’Accordo ex art.15 l. 241/90 del 30.12.2020, da uno specifico Comitato di coordinamento tecnico, presieduto dal dirigente della Sezione Risorse Idriche e composto da rappresentanti dei soggetti partecipanti all’Accordo di Collaborazione;
- che l’iniziale Programma di monitoraggio approvato con DGR n. 224/2015 è stato interessato dalle seguenti modifiche:
 - l’integrazione della rete e del protocollo analitico per il controllo dei pesticidi, a partire dal secondo semestre 2018, sulla base del *“Programma di monitoraggio dei residui dei prodotti fitosanitari nei corpi idrici superficiali e sotterranei pugliesi e definizione delle relative reti di monitoraggio”*, approvato con DGR n.1004 del 12.06.2018;
 - un primo aggiornamento della rete di monitoraggio quali-quantitativa dei corpi idrici sotterranei regionali, approvato con DGR n.2417 del 19.12.2019;



- che, con Atto Dirigenziale della Sezione Risorse Idriche n. 223 del 06.08.2021 sono stati approvati i Programmi Operativi delle Attività in capo ai diversi soggetti sottoscrittori del suddetto Accordo di collaborazione, contenenti i dettagli tecnici delle attività da porre in essere dalle singole Parti;
- che la rete di monitoraggio attuale consta complessivamente di n.441 siti di monitoraggio, di cui n. 428 Pozzi e n. 13 Sorgenti, afferenti alle diverse sottoreti per la valutazione di specifici aspetti del monitoraggio: monitoraggio qualitativo, monitoraggio quantitativo, controllo dell'intrusione salina, controllo della contaminazione da nitrati di origine agricola ai sensi della Direttiva 91/676/CEE con focus sulle Zone Vulnerabili, controllo dei residui dei prodotti fitosanitari;
- che, nell'ambito della programmazione dei fondi PO FESR 2014-2020, è stata finanziata la realizzazione di una rete di monitoraggio strumentata su una selezione di pozzi/sorgenti appartenenti alla rete di monitoraggio (n.158 in totale, di cui 151 pozzi e 7 sorgenti);
- che nel corso dell'ultimo triennio 2019-2021 le difficoltà operative legate all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e le conseguenti disposizioni normative intervenute, hanno avuto ripercussioni sulla regolare esecuzione delle attività di monitoraggio, comportando da un lato la discontinuità delle attività di campo e dall'altro lo slittamento temporale delle procedure amministrative (tutt'ora in corso) per la messa in sicurezza e rifunzionalizzazione dei pozzi della rete di proprietà regionale, nonché per la fornitura e messa in opera della strumentazione afferente la rete strumentata per il controllo in continuo piezometrico e/o conduttimetrico;
- che con DGR n.1521 del 7.11.2022, la Giunta regionale ha provveduto all'adozione definitiva del Piano regionale di Tutela delle Acque – aggiornamento 2015-2021 e alla sua trasmissione al Consiglio regionale competente per la sua approvazione;
- che il monitoraggio dei corpi idrici sotterranei costituisce strumento attuativo del Piano di Tutela delle Acque di cui sopra.

RILEVATO:

- che, ai fini del rispetto della normativa comunitaria e nazionale vigente, la Regione è chiamata a dare esecuzione al nuovo ciclo di monitoraggio dei corpi idrici sotterranei che insistono sul territorio pugliese per il sessennio 2022-2027 assicurandone la continuità;
- che l'ARIF – Ente strumentale della Regione Puglia, istituito e disciplinato con legge regionale 25 febbraio 2010, n. 3, dotato di personalità giuridica pubblica, autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile e tecnica, nell'ambito di finalità e compiti assegnati dalla Giunta regionale – è preposta all'esercizio di attività e compiti finalizzati al sostegno dell'agricoltura e alla tutela del patrimonio boschivo;
- che in particolare, con specifico riferimento alle risorse idriche, rientra tra i compiti dell'Agenzia la gestione e l'esercizio delle opere irrigue di proprietà regionale e la razionalizzazione della risorsa acqua emunta, nel rispetto delle indicazioni contenute nel Piano di Tutela delle Acque, nonché la messa in campo di azioni di salvaguardia ambientale e di risanamento delle acque a destinazione irrigua, con attività di monitoraggio delle acque destinate all'irrigazione;
- che in relazione ai compiti di istituto propri e della sua articolazione sul territorio, l'ARIF ha le competenze necessarie per gestire la rete delle opere di captazione di proprietà regionale destinate al monitoraggio ai sensi della direttiva 2000/60/CE ed ha inoltre acquisito negli ultimi anni le competenze utili a supportare in campo l'esecuzione del monitoraggio quali-quantitativo



delle risorse idriche sotterranee regionali;

- che lo strumento dell'Accordo previsto dall'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n.241 si conferma strumento idoneo, a normativa vigente, per la realizzazione del monitoraggio dei corpi idrici sotterranei, in linea con le indicazioni fornite dalla Segreteria Generale della Presidenza con nota prot. n.1083 del 15.11.2016 relativa alle "Acquisizioni di servizi da parte delle Agenzie regionali e degli Organismi in-house";
- che l'orientamento più volte espresso dall'ANAC in materia di accordi ex art. 15 l. 241/1990 evidenzia che:
 - lo scopo dell'accordo deve essere rivolto a realizzare un interesse pubblico effettivamente comune ai partecipanti, da valutarsi alla luce delle finalità istituzionali degli enti coinvolti;
 - alla base dell'accordo deve rinvenirsi una reale suddivisione di compiti e responsabilità;
 - i movimenti finanziari tra i soggetti devono configurarsi come mero ristoro delle spese sostenute, dovendosi escludere la sussistenza di un corrispettivo per i servizi resi;
 - il ricorso all'accordo non può interferire con la libera circolazione dei servizi e l'accordo non può essere strumentale all'elusione delle norme sulla concorrenza in tema di appalti pubblici.

ATTESO:

- che, il principio di collaborazione tra le suddette Amministrazioni in materia di monitoraggio dei corpi idrici sotterranei regionali, assume maggiore valenza e concretezza per il perseguimento degli obiettivi prefissati in sede comunitaria con le direttive 2000/60/CE e 2006/118/CE e recepiti a livello nazionale dal d.lgs. 152/2006 e dal d.lgs. 30/2009;
- che sulla base delle attività del Comitato di Coordinamento, a valle del primo sessennio di attuazione del Programma di Monitoraggio, è emerso un quadro esigenziale di potenziamento della rete e delle attività di monitoraggio necessario a garantire la completa implementazione delle linee guida comunitarie per la valutazione dello stato qualitativo e quantitativo dei corpi idrici sotterranei;
- che la Regione, l'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale, l'ARPA Puglia e l'ARIF nell'ambito degli incontri del Comitato, hanno condiviso la necessità di garantire la continuità del monitoraggio dei corpi idrici sotterranei come previsto dalle succitate direttive comunitarie e dai relativi decreti nazionali di recepimento;
- che la Regione pertanto, al fine di dare piena attuazione al nuovo ciclo di monitoraggio dei corpi idrici sotterranei per il sessennio 2022-2027 nel rispetto delle tempistiche e degli adempimenti previsti dalla normativa di settore, nonché tenuto conto delle attività svolte e di quelle ancora da svolgere a valere sul ciclo sessennale di monitoraggio 2016-2021, con nota prot. n. AOO/075-15407 del 21.12.2021 ha chiesto ad ARPA, ARIF e AdbDAM di manifestare la formale disponibilità alla prosecuzione delle attività – senza soluzione di continuità – e presentare la proposta tecnico-economica per le attività di propria competenza per il nuovo sessennio di riferimento;
- che ARIF, con nota n. 93735 del 28.12.2021 (acquisita agli atti regionali con prot. n. 15735 del 29.12.2021), ha dichiarato la propria formale disponibilità a collaborare alle attività di monitoraggio di che trattasi, impegnandosi ad assicurare le attività di monitoraggio in essere – senza soluzioni di continuità – nelle more della formalizzazione del nuovo Accordo ex art.15 della legge n.241/1990;
- che contestualmente, sulla base delle proposte tecniche-economiche è stata avviata la fase di



confronto finalizzata alla condivisione delle attività da mettere in campo nel nuovo ciclo sessennale 2022-2027, sulla base del “Progetto Maggiore” – così come modificato con DGR n.1004/2018 e n.2417/2019 – unitamente alle indicazioni fornite dal Comitato di Coordinamento sulla base del primo sessennio di monitoraggio.

PRESO ATTO:

- che la Regione Puglia con DGR n. 1985/2022 ai sensi e per gli effetti dell’art.15 della legge n.241/1990 e ss.mm.ii., ha approvato un Accordo di cooperazione (il cui schema è riportato in allegato quale parte integrante e sostanziale al presente provvedimento - **ALLEGATO A**) finalizzato allo svolgimento del “*Programma di Monitoraggio dei corpi idrici sotterranei della Regione Puglia per il sessennio 2022- 2027*” (di seguito “*Programma*”);
- che, in continuità con il monitoraggio pregresso svolto, le attività relative al nuovo “Programma” saranno effettuate nel rispetto delle previsioni e protocolli contenuti nel progetto “Maggiore” ex DGR n.224/2015, così come modificati e/o integrati dalle DGR n.1004/2018 n.2417/2019, opportunamente aggiornati sulla base degli esiti delle attività del precedente ciclo e si articoleranno nelle seguenti macrocategorie:
 - a) indagini e misure di campo e campionamento;
 - b) analisi dei parametri chimici e chimico-fisici di laboratorio;
 - c) analisi ed elaborazione dati di monitoraggio qualitativi e quantitativi;
 - d) valutazione stato qualitativo e quantitativo dei corpi idrici regionali;
 - e) gestione e manutenzione delle opere di proprietà regionale afferenti la rete di monitoraggio;
 - f) gestione dei flussi informativi legati al programma di monitoraggio e alla divulgazione dei relativi dati ambientali;
- che il suddetto Accordo, relativo al sessennio di monitoraggio 2022-2027, ha durata per l’intero periodo utile alla realizzazione delle attività di campo (da concludersi entro e non oltre il termine del 31 dicembre 2027) e alla elaborazione e restituzione dei dati (da concludersi entro e non oltre il termine del 31 dicembre 2028), ferma restando la possibilità di rinnovo nell’ambito del successivo ciclo sessennale di monitoraggio;
- che, nell’ottica di una reale condivisione di compiti e responsabilità, con la DGR 1985/2022 la Regione Puglia intende supportare finanziariamente l’attuazione del suddetto “Programma”, per l’esecuzione delle seguenti attività:
 - le attività di campo di cui ai punti a) ed e) di competenza di ARIF da espletarsi nel corso di ogni anno di monitoraggio nel periodo 2022 – 2027, per un totale di € 2.515.698,10;Tale contributo è stato quantificato sulla scorta dei prezzi unitari definiti nel progetto Maggiore e nel precedente Accordo opportunamente rivalutati nelle documentazioni a supporto delle proposte tecnico/economiche depositate agli atti della Sezione Risorse Idriche (rif. prot. n. ARIF, AOO_075/12465 del 16.12.2022).
- che la Regione, provvederà a corrispondere tale contributo sulla base delle tempistiche e della rendicontazione delle attività come meglio specificate nell’Accordo di cui all’**Allegato A**, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- che il contributo dei Soggetti sottoscrittori dell’Accordo all’attuazione del suddetto “Programma”, si sostanzia:



- nella messa a disposizione delle proprie conoscenze e competenze nell’ambito dei lavori del Comitato di Coordinamento, opportunamente istituito, nonché ai fini dell’ottimizzazione delle modalità operative del monitoraggio – quali, a solo titolo esemplificativo, modifiche/aggiornamento di protocolli operativi, informatizzazione delle procedure di acquisizione dei dati di campo, supporto alla formazione degli operatori di campo, gestione dei flussi informativi legati al programma di monitoraggio;
 - in particolare, inoltre, per l’ARIF nella messa a disposizione di risorse umane e strumentali/logistica per l’esecuzione delle attività di campo e di gestione e manutenzione della rete di proprietà regionale;
- che i dettagli tecnici delle attività da porre in essere dalle singole Parti, unitamente alle modalità di trasferimento dei dati acquisiti, nonché i relativi cronoprogrammi, saranno contenuti in Programmi Operativi delle Attività, che costituiranno gli strumenti attuativi dell’Accordo di cui al presente atto:
- POA1 - “Monitoraggio qualitativo e quantitativo dei Corpi Idrici Sotterranei – attività di campo, manutenzione e gestione della rete di monitoraggio regionale” a cura dell’Agenzia Regionale per le Attività Irrigie e Forestali;
 - POA2 - “Monitoraggio qualitativo Corpi Idrici Sotterranei - analisi chimiche, valutazioni ed elaborazione dati” a cura dell’Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione Ambientale;
 - POA3 - “Monitoraggio quantitativo Corpi Idrici Sotterranei - valutazione ed elaborazione dei dati” a cura dell’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale.

RICHIAMATI:

- la L.R. 25 febbraio 2010 n. 3 con la quale la Regione Puglia ha istituito l’Agenzia Regionale per le Attività Irrigie e Forestali (ARIF), Ente strumentale della Regione Puglia dotato di personalità giuridica pubblica, di autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale, tecnica e contabile;
- la D.G.R. n. 1332 del 15/06/2011, recante l’approvazione del già richiamato Regolamento interno di funzionamento e contabilità dell’ARIF;
- Il D. Leg.vo 18/04/2016 n. 50;
- la L.R. n. 19/2019 rubricata: “Integrazioni alla legge regionale 25 febbraio 2010, n. 3 (Disposizioni in materia di attività irrigue e forestali), commissariamento Agenzia Regionale per le Attività Irrigie e Forestali (ARIF) e abrogazione dell’articolo 11 della legge regionale 29 marzo 2017, n. 4 (Gestione della batteriosi da Xylella fastidiosa nel territorio della Regione Puglia)”;
- la D.G.R. n. 1097 del 16 luglio 2020 di “Agenzia Regionale per le attività Irrigie e Forestali. Procedura per la nomina del Direttore Generale. Designazione” nella persona del Dott. Agr. Francesco Ferraro;
- il D.P.G.R. n. 319 del 28 luglio 2020 di nomina del Direttore Generale dell’ARIF Puglia, nella persona del Dott. Agr. Francesco Ferraro;
- il verbale di insediamento del Direttore Generale, Dott. Francesco Ferraro del 17 agosto 2020, acquisito in pari data al protocollo generale di questa Agenzia, al n. 45645;
- la DDG 90 del 11/02/2022 “P.O.R. PUGLIA FESR/FSE 2014/2020 – Sub Azione 6.4.b “Integrazione e rafforzamento dei sistemi informativi di monitoraggio della risorsa idrica” – CUP B37G20000060009 – sostituzione e nomina Responsabile Unico del Procedimento”



ACCERTATA la competenza a provvedere in merito ai sensi delle vigenti norme di legge in materia di attribuzione dirigenziali;

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO

DELIBERA

DI CONSIDERARE la premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

DI APPROVARE lo schema di Accordo ex-art.15 della Legge n.241/1990 tra la Regione Puglia, l'ARIF, l'ARPA Puglia e l'Autorità di bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale per l'attuazione del Programma di Monitoraggio dei corpi idrici sotterranei della Regione Puglia per il sessennio 2022-2027, allegato quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (ALLEGATO A).

DI CONFERMARE, a far data dalla pubblicazione del presente provvedimento, Responsabile Unico del Procedimento il Funzionario Dott. Geol. Francesco Frattaruolo, incardinato nella Direzione Generale di questa Agenzia, ai sensi del combinato disposto dell'art. 31, D.lgs. n. 50/2016 e art. 5 L. n. 241/90 e s.m.i. per lo svolgimento dei compiti indicati al punto 8 delle linee guida ANAC n. 3 del 26-10-2016, fermo restando quanto previsto dall'art. 31 D.Lgs. n. 50/2016, da altre specifiche disposizioni del Codice e dalla legge 7 agosto 1990, n. 241;

DI DISPORRE che il contributo riconosciuto dalla Regione Puglia con DGR 1985/2022 venga iscritto nel redigendo bilancio pluriennale 2023/2025;

DI DEMANDARE al RUP, con successivo atto, la costituzione del gruppo di lavoro nonché l'adozione di tutti i provvedimenti successivi di competenza;

DI NOTIFICARE il presente provvedimento al R.U.P. ed alla P.O. Responsabile del Servizio Ragioneria per gli adempimenti consequenziali;

DI DARE ATTO, ai sensi dell'art. 6 bis della legge 7.08.1990 n. 241, che in relazione al presente provvedimento non sussistono motivi di conflitto di interesse, neppure potenziale, sia per il soggetto che lo adotta che per il Responsabile del procedimento;

DI DARE ATTO che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa e riflessi contabili e, pertanto, non necessita del visto di regolarità contabile e copertura finanziaria da parte del Responsabile dell'Ufficio Ragioneria;

DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile, stante la necessità della prosecuzione delle attività specifiche del progetto.



Regione Puglia



Il presente atto, sottoscritto digitalmente ai sensi del D.P.R. 445/2000 e del D. Lgs. 82/2005 e successive modifiche e integrazioni è adottato in unico originale.

Luogo:

Modugno, Bari

Data: 12/01/2023

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Agr. Francesco Ferraro

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art. 20 e 21 D.lgs 82/2005



Regione Puglia



Agenzia Regionale
attività Irrigie e Forestali

Il sottoscritto attesta che il presente procedimento istruttorio affidato è stato eseguito nel rispetto della vigente normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di deliberazione, dallo stesso predisposto, è conforme alle risultanze istruttorie.

Il Responsabile Unico del Procedimento

FRATTARUOLO FRANCESCO

*Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23,
25 DPR 445/2000 e art. 20 e 21 D.lgs 82/2005*